



## TRIBUNALE FEDERALE

### SENTENZA N. 28/17

Il Giudice Sportivo dell'ACI Sport, composto dai Signori Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Gen. Ugo Marchetti (componente relatore), Avv. Camillo Tatozzi (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, dottor Francesco Pantano, ha adottato la seguente decisione.

#### FATTO

Con provvedimento n. 2/17 del 21 agosto 2017, la Procura federale ha deferito a questo Tribunale i licenziati Sante Quaranta (lic. 295941) - per violazione degli artt. 8.1, 148 lett. C) e 210.1 RSN- e Marica Mastrangelo (lic N° 396096)- per violazione dell'art.210.3 III lett. B) RSN - chiedendo, per il primo, l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di mesi 1 (uno) e, per la seconda, la sanzione dell'ammonizione.

Nell'atto di deferimento, la Procura, riassumendo la vicenda, ha rappresentato che, in conclusione della manifestazione 3° Memorial Luca Convertini, avvenuta il 14.5.2017 presso il Cisternino (BR), il Quaranta, Direttore di gara dell'evento, ritenendo di aver inizialmente commesso un errore nel comminare la sanzione dello "stop and go" al concorrente n. 41 (Team Apulla), ha modificato la classifica definitiva di gara, sottoscritta dal Giudice Unico, Marica Mastrangelo, predisponendo una nuova classifica che riportava quale vincitore il soggetto che riteneva essere stato penalizzato dal suo errore, soggetto che nella classifica finale- redatta e sottoscritta dal Giudice Unico- risultava essere secondo classificato. Al secondo posto veniva così a trovarsi il concorrente Epta Motor Sport.

Dalle memorie difensive presentate emergono i seguenti aspetti salienti. La Marica Mastrangelo sottolinea la natura definitiva della classifica da lei sottoscritta recante l'originaria graduatoria, graduatoria che, come si è accennato, è stata poi modificata; la definitività dell'atto, a parere della Mastrangelo, discende, peraltro, anche dalla mancata opposizione tempestiva dei concorrenti. La Mastrangelo, infine, sottolinea, nelle memorie, la regolarità del proprio comportamento e la conformità degli effetti e delle procedure alle prescrizioni dell'art. 148 RSN e contestualmente, evidenzia la correttezza del suo diniego ad una modifica dell'atto.

Nelle propria memoria, il Quaranta, invece, dopo aver sottolineato una interlocutoria richiesta di modifica della graduatoria rivolta al Giudice Unico prima della definitiva strutturazione dell'atto, quale sottoscritto dalla Mastrangelo, affinché si addivenisse ad una riedizione dello stesso, conferma l'intervenuta, autonoma modifica, successiva all'asserito diniego della Mastrangelo, il tutto nella prospettiva di dar luogo ad un più corretto risultato che tenesse conto del suo originario errore afferente lo "stop and go".

Da queste premesse emerge in maniera evidente il comportamento gravemente erroneo del Quaranta, sia in termini propositivi, ossia comportamentali, che di effetti. Il Quaranta cioè, scientemente contravvenendo alle norme, ha, prima, tentato una condivisa modifica della graduatoria, quale puntualmente definita dalla Mastrangelo, invertendo la prima posizione con la seconda, e poi, registrato il diniego, ha comunque modificato l'atto secondo i propri intendimenti, sottoponendolo al Giudice, che inconsapevolmente lo ha fatto proprio.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale dichiara i licenziati Sante Quaranta (lic. 295941) e Marica Mastrangelo (lic N° 396096) responsabili della violazioni ascritte e condanna il



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

Quaranta (lic. 295941) alla sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi due, e la Masrangelo (lic N° 396096) alla pena della ammonizione.

Ai riguardo va sottolineato come la richiesta di sospensione della sanzione per "incensuratezza", avanzata dal Quaranta nella sua memoria difensiva, non può trovare corrispondenza tenuto conto della singolare erroneità del comportamento del Quaranta, il quale, da un lato, è stato manifestamente inosservante della contraria volontà del Giudice Unico e, dall'altro, ha deciso per un esito chiaramente erroneo e non armonizzato rispetto alle prescrizioni normative, malgrado una pluriennale esperienza nell'esercizio delle funzioni di direttore gara.

Roma, 26/10/2017

COMPONENTE RELATORE

Gen. Ugo Marchetti

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti